

Alternativa delle agevolazioni			
Soggetti eroganti	Agevolazione	Soggetti beneficiari	Normativa di riferimento
Persone fisiche	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	ONLUS	Art. 14, L.80/2005
		APS Nazionali	
	Possibilità di detrarre il 19% dell'erogazione per un importo non superiore a 2.065, 83 €.	ONLUS	Art. 15, DPR 917/86
		APS Nazionali	
		APS Locali	
	Soggetti IRES	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	ONLUS
APS Nazionali			
Possibilità di dedurre l'erogazione fino a 2.065,83 € o al 2% del reddito.		ONLUS	Art. 100, comma 2, lettera h), DPR 917/86
		APS Nazionali	Art. 100, comma 2, lettera l), DPR 917/86
Possibilità di dedurre l'erogazione fino a 1.549,37 € o al 2% del reddito.		APS Locali	

*Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus*

Milano, anno 2011

**BENEFICI FISCALI PER I CONTRIBUTI VERSATI  
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA  
LOMBARDIA ONLUS**

*Le persone fisiche e le imprese che erogano denaro alle ONLUS  
possono usufruire della corrispondente riduzione dal reddito ai fini IRPEF o IRES*

**Persone fisiche**

- In base alla normativa previste dall'art. 14 L. 80/2005, le erogazioni liberali in denaro, previste a favore di ONLUS di cui all'art. 10, L. 1,8,9, Dlgs. 4/12/97, Nr. 460 possono essere dedotte fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque fino a un massimo 70.000 €.

Perciò:

- Chi ha un reddito annuo inferiore a 700.000 €, dovrà considerare il limite del 10% dello stesso, e quindi dedurrà meno di 70.000 €;
- Chi ha un reddito uguale o superiore a 700.000 € annui dedurrà comunque al massimo 70.000 €.

Tali limiti valgono anche per le donazioni in natura, in base al valore che si attribuisce al bene. In questo caso, presumibilmente, si farà riferimento al valore di mercato.

La deduzione consentita dalla nuova legge **non è cumulabile** con nessun altro vantaggio fiscale previsto a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni previgenti. Tuttavia **in alternativa**, sia per quanto riguarda le deduzioni che per le detrazioni.

- A norma dell'art. 15 DPR 917/86 permane la possibilità di detrarre il 19% dell'erogazione per un importo non superiore a 2.065,83 €.

Ovviamente si sceglierà di applicare la normativa e i limiti che consentono deduzioni maggiori.

**Imprese**

- L'art. 14, L 80/2005 prevede possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore se il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.
- L'art. 100, comma 2, lettera h, DPR 917/86 prevede possibilità di dedurre l'erogazione fino a 2.065,83 € o al 2% del reddito.

*Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus*

**N.B. I VERSAMENTI EFFETTUATI A TITOLO DI ISCRIZIONE NON SONO DEDUCIBILI**